



VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati (n.14)

(omissis)

Giuramento Praticanti Abilitati (n.6)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Addessi, Tamburro e Gentile riferiscono che, il 27 e 28 settembre prossimi, si terrà a Parigi il Congresso della Federazione degli Ordini forensi d'Europa. La manifestazione è organizzata con l'apporto dell'Ordine forense di Parigi sul tema "Accesso al diritto e alla giustizia: Ordini degli avvocati europei e avvocati in prima linea". Essendo l'Ordine forense romano iscritto alla suddetta Federazione ed essendo il tema trattato di attuale rilevanza, si suggerisce che il Consiglio partecipi con una propria rappresentanza, anche al fine di acquisire indicazioni e relazioni finalizzate a favorire la internazionalizzazione dell'Avvocatura romana e la partecipazione del Consiglio a bandi europei.

Il Consiglio si riserva l'indicazione del Consigliere delegato dopo aver valutato l'evoluzione della pandemia.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 9 luglio 2021, in previsione del Congresso Nazionale Forense di Roma del prossimo 23 e 24 luglio 2021, ha disposto la comunicazione ai Delegati congressuali, nonché a tutti i Consiglieri, del materiale elaborato dai Gruppi di Lavoro dell'Organismo Congressuale Forense ed approvato nel corso dell'Assemblea del 1 luglio 2021.

Il Presidente Galletti precisa di aver messo a disposizione dei Delegati e dei Consiglieri anche le Riflessioni dell'OCF sulle criticità della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti illustra al Consiglio il protocollo per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle udienze al quale hanno collaborato le istituzioni forensi e le associazioni citate nell'epigrafe del medesimo.

Il Consigliere Cerè chiede di intervenire, garantendo la possibilità per i praticanti di comprovare la presenza in udienza o da remoto.

Il Consiglio prende atto, garantendo comunque la presenza dei praticanti, eventualmente anche da remoto qualora non siano ammessi in aula.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nomina del nuovo Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, l'ingegnere (omissis).

Il Presidente comunica di aver disposto l'invio delle felicitazioni per il nuovo incarico, a nome di tutta la famiglia forense romana.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni unitamente al Consigliere Gentile, in merito alla delibera assunta nell'adunanza del 17 giugno 2021, divenuta esecutiva il 24 giugno 2021, evidenziano che, al fine di meglio chiarire le modalità di svolgimento delle convocazioni da remoto, le stesse potranno avvenire mediante invio del link di collegamento all'aula virtuale da parte dell'Ufficio Pareri e conciliazioni al Consigliere istruttore ed alle parti indicate, ai loro indirizzi pec, onde consentire il collegamento anche presso i propri studi.

Ove il Consigliere istruttore decidesse di effettuare la convocazione in presenza presso gli uffici dell'Ordine, dovrà comunicarlo con congruo anticipo e almeno tre giorni prima della data di convocazione all'Ufficio Pareri e conciliazioni, onde consentire ai dipendenti di organizzare la postazione e la convocazione.

Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Gentile propongono di posizionare in modo stabile un pc, dotato di collegamento internet e telecamera, nella stanza n. 59 dell'Ordine, ove poter svolgere le convocazioni in presenza e, in ipotesi di contemporanee convocazioni, propongono l'utilizzo dei computer impegnati per lo svolgimento delle adunanze, dotati di collegamento audio/video.

Il Consiglio delibera di acquistare un computer di ultima generazione con telecamera ed audio incorporati, da utilizzare nella stanza 59 per le convocazioni dei Consiglieri, prevedendo che, nelle ipotesi di contemporaneità di convocazioni, siano utilizzati quelli dei Consiglieri per l'adunanza del giovedì.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che, a seguito di numerose segnalazioni da parte di praticanti avvocati, si ritiene necessario uniformare la regolamentazione delle udienze per coloro che usufruiscono della riduzione della pratica forense a 16 mesi.

Al riguardo, il Vice Presidente Mazzoni precisa che il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Il decreto, tra l'altro, prevede anche una riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi, anziché 18, solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell'ultima sessione dell'Anno accademico 2018/2019, come prorogata fino al 15 giugno 2020 per effetto dell'articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020.

Allo stato, sono state introdotte forme di partecipazione alle udienze ordinarie diverse rispetto a quelle attuate sino al periodo antecedente lo stato emergenziale tra cui, ad esempio, le c.d. "udienze a trattazione scritta" e le "udienze da remoto" ai fini dell'adempimento dell'obbligo *ex* art. 8, c. 4, del Decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70.

Il Vice Presidente Mazzoni, stante le disposizioni di cui sopra, per gli iscritti nel Registro dei Praticanti che usufruiranno della citata riduzione del tirocinio a 16 mesi, ritiene che nell'ultimo semestre, ridotto quindi a quattro mesi, debba conseguentemente applicarsi la riduzione anche di un 1/3 delle udienze alle quali partecipare e, quindi, da determinarsi nel minor numero di 14, fermo restando l'obbligo di dimostrazione delle ulteriori attività di tirocinio.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e pubblicazione su sito e social.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. (omissis) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante la possibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di un soggetto in possesso di laurea in Giurisprudenza ottenuta presso una Università del Regno Unito, a seguito dell'uscita di tale stato dall'Unione europea.

Il Consiglio Nazionale Forense precisa che *“l'avvenuta uscita del Regno Unito dall'UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell'UE (e in particolare dalla sentenza CdG 13 novembre 2003, nella causa C-313/01, Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna in Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n.7373) a mente dei quali è consentita – al soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro.*

Pertanto, per i soggetti in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito sarà necessario ottenere – ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti – l'omologazione del titolo di laurea. Solo a seguito di tale adempimento, sarà possibile procedere alla loro iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati”.

Il Consiglio prende atto, disponendo la verifica di eventuali posizioni interessate presso gli Albi o Registri dell'Ordine.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. (omissis) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante la cancellazione dell'iscritto in relazione al quale sia stata accertata la mancata comunicazione all'Ordine dell'indirizzo di posta elettronica certificata, sebbene penda nei suoi confronti procedimento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense sul punto richiama quanto previsto dall'articolo 37 del D.L. n. 76/2020. A mente di tale disposizione *“il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordini di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione amministrativa dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.*

A tale procedimento dovrà dunque farsi luogo nel pieno rispetto del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa le riunioni del Comitato CPO Roma svoltesi in data 15 giugno e 13 luglio 2021 e distribuisce i relativi verbali.

Il consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Bellomi Elisabetta, Ciardo Raffaella, De Pascali Alessandro, Di Majo Alessandro, Galata' Pellegrini Laura, Ranucci Renata.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Magistrato Delegato di Sorveglianza dell'U.N.E.P., Dott. (omissis), pervenuta in data 8 luglio 2021, con la quale trasmette le disposizioni per l'accettazione degli atti nel mese di agosto 2021.

La nota specifica che, per il periodo compreso tra il 1 agosto ed il 31 agosto 2021, saranno accettati solamente gli atti giudiziari che scadranno entro l'11 settembre 2021.

Il Consiglio prende atto, e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e sui social.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 8 luglio 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania la decisione n. (omissis) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis) la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 5 (per i capi di incolpazione A, C, D, E, ed il non luogo per il capo di incolpazione B).

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Agnino relaziona sull'istanza presentata il 7 luglio 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 24 giugno 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anzichè Euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da Euro (omissis) a Euro (omissis).

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Caiafa relaziona sull'istanza presentata il 18 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 17 giugno 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, indicando come nominativo (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da (omissis) a (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.7)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.2)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n.7)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.11)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.9)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.6)
(omissis)

Compiute pratiche (n.10)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.3)

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 12 luglio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Liberi dalla violenza. L'assistenza come prevenzione. Il percorso ospedaliero della vittima", che si svolgerà il 19 luglio 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

- In data 6 luglio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROVITA ONLUS dell'evento a partecipazione a pagamento "Scuola di bioetica di Provita Onlus" che si svolgerà il 25 e 26 settembre 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n.114) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.54) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Nesta e Pontecorvo in relazione alla piattaforma di formazione a distanza Gestiolex, utilizzata in via sperimentale dal 17 maggio al 30 giugno 2021, comunicano di aver preso contatto, in adempimento alla delega conferita dal Consiglio nell'adunanza del 17 giugno 2021, con i gestori della piattaforma al fine di conoscere il costo per la prosecuzione della fruizione fino al 31 dicembre 2021.

All'esito dei contatti avuti è emersa la possibilità di protrarre il servizio mediante la piattaforma Gestiolex al costo complessivo di Euro (omissis) fino al 31 dicembre 2021, in modo tale che ne possano fruire tutti i Colleghi Romani iscritti.

Al riguardo, i Consiglieri Nesta e Pontecorvo, onde consentire ogni opportuna valutazione da parte del Consiglio, evidenziano che nel periodo di utilizzazione in via sperimentale numerosi iscritti si sono avvalsi dei servizi resi dalla piattaforma Gestiolex, apprezzando particolarmente la possibilità di seguire gli eventi formativi in modalità asincrona.

Tra l'altro, il controllo completamente automatizzato della Gestiolex ha sollevato parzialmente gli Uffici del Centro Studi dal gravoso compito della verifica manuale delle presenze con successivo inserimento manuale dei crediti eventualmente maturati da ogni singolo partecipante all'evento trasmesso in diretta.

Il Consigliere Cerè, in considerazione della evoluzione pandemica e del futuro concorso che implementerà il numero dei dipendenti, preannuncia il suo voto contrario.

Il Presidente chiarisce che questa formula garantisce la visione asincrona e consente la concessione dei crediti anche a coloro che non possono collegarsi ai vari eventi formativi negli orari nei quali effettivamente si tengono (per esempio, utilizzando la piattaforma i colleghi potranno seguire gli eventi formativi ed ottenere i crediti anche ad agosto).

Il Consigliere Celletti pone il problema relativo al fatto che il Cnf potrebbe non consentire l'attribuzione dei crediti.

Il Consigliere Pontecorvo precisa che il CNF ha autorizzato la concessione dei crediti fino al 31 dicembre 2021 e che nel periodo di prova il sistema è stato utilizzato da 880 persone in soli quaranta giorni e, dunque, ha riscosso un ottimo successo e la piena soddisfazione degli utenti.

Il Consigliere Cesali precisa che a seguito della pandemia anche i Master vengono seguiti in maniera asincrona e quindi caldeggia vivamente la soluzione prospettata dai proponenti come la più idonea ed utile anche per il futuro.

Il Consigliere Nesta valuta assai positivamente l'iniziativa e chiede al Consiglio di votare a favore di questa utilissima innovazione.

Il Consigliere Lubrano evidenzia che "il gioco vale la candela" e tale innovazione rappresenta già il futuro e pertanto esprime voto decisamente favorevole.

Il Consigliere Cerè ribadisce che il Consiglio Nazionale Forense non ha ancora deciso e quindi è opportuno, per prudenza, attendere una sua definitiva decisione.

Il Consigliere Scialla concorda pienamente con le osservazioni dei Consiglieri Cesali, Pontecorvo, Lubrano e Nesta.

Il Consigliere Galeani non contesta il lavoro del Consigliere Pontecorvo, ma si pone il problema dell'ipotetico mancato riconoscimento.

Il Presidente ritiene sia possibile contemperare le esigenze emerse nel corso del dibattito approvando la spesa, ma subordinandone l'effettiva erogazione ad una verifica ulteriore della compatibilità del sistema con i criteri fissati dal CNF.

Il Consiglio delibera in senso favorevole la prosecuzione del servizio e la spesa fino al 31 dicembre 2021, subordinandole però alla verifica della compatibilità del sistema da parte del CNF e delegando all'uopo il funzionario del Dipartimento Centro Studi.

- Il Consigliere Galeani comunica di aver inserito nella Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale l'Avv. Marco Valerio Verni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Galeani segnala al Consiglio la pubblicità, che si distribuisce, chiedendo che vengano adottati i più opportuni provvedimenti, raffigurandosi violazioni del codice deontologico.

Il Consiglio, preso atto di aver già segnalato tali comportamenti, delibera un ulteriore invio all'Autorità Garante ed al Capo dell'Avvocatura (omissis), delegando il Presidente ai conseguenti adempimenti.

- I Consiglieri Carletti e Galeani comunicano che, in esecuzione dell'incarico ricevuto da questo Consiglio, hanno incontrato la Dirigente della III Sez. Civile del Tribunale, Dott.ssa (omissis). Nel corso dell'incontro è emersa l'inidoneità dei luoghi, in particolare dei corridoi, che non consentono il rispetto della normativa anti-Covid (distanziamento), come risulta da una perizia richiesta dal Presidente del Tribunale, il che impedisce il normale accesso.

Tale Dirigente ha fatto pervenire l'elenco del personale ed i relativi numeri telefonici, da contattarsi da parte degli avvocati, per l'accesso e/o per notizie dei propri procedimenti assicurando l'adeguata assistenza.

I Consiglieri Carletti e Galeani chiedono la pubblicazione sul sito istituzionale di tale elenco e che il Presidente Galletti richieda copia della richiamata perizia.

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito dell'elenco, specificando che è stato lo stesso Dirigente a chiedere la pubblicazione sul sito dell'Ordine, essendo già stato l'elenco esposto in altri ambiti.

- Il Consigliere Caiafa comunica l'inserimento dell'Avv. Carlo Edoardo Cazzato (cecazzato@lipani.it), dell'Avv. Giovanni Scoccini (g.scoccini@scoccinistudio.it) del Prof. Angelo Danilo De Santis (angelodanilodesantis@uniroma3) e Avv. Prof. Giorgio Costantino (giorgiocostantinoassociati.com) nella Commissione Diritto del Mercato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver predisposto i grafici relativi ai servizi esterni resi dall'Ordine in favore degli Iscritti in forza dei dati aggregati del mese di giugno 2021. In particolare, sono stati prodotti gli elaborati relativi ai servizi: GIP, Sportello Informazioni, Giudice di Pace, Tribunale di Sorveglianza e Ragioneria, presso i cui Uffici sono dislocate risorse dell'Ordine.

Il Consigliere Pontecorvo chiede di poter diffondere tramite tutti i canali comunicativi dell'Ordine i suddetti elaborati.

Il Consiglio, preso atto, dispone la diffusione così come richiesta.

- Il Consigliere Pontecorvo, a seguito di attenta analisi del funzionamento dell'attuale connessione internet presente presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, comunica che i parametri di servizio della stessa non sono più confacenti alle esigenze attuali dei numerosi servizi resi presso tale sala consiliare. Ciò ha creato non pochi problemi alle trasmissioni e, in generale, alle connessioni tutte. In particolare, l'ultima inefficienza di giovedì 8 luglio u.s. ha imposto l'annullamento della cerimonia di impegno solenne per i nuovi Avvocati e per i Praticanti Abilitati.

In considerazione di ciò, chiede che vengano rivisti i relativi contratti, con aggiornamento anche dei sistemi, affinché sia garantita una banda quanto meno di 100 Mbit in download e in upload. A tal fine, consiglia di delegare l'Ufficio Amministrazione per la scelta del fornitore e/o l'aggiornamento negoziale con l'attuale. Specifica infine il Consigliere Pontecorvo che tale aggiornamento non comporterà alcun onere di nuova spesa e ciò in considerazione dell'andamento del relativo mercato che, come noto, rende nel tempo fruibili migliori servizi al medesimo costo, solo che ci si attivi nella relativa richiesta.

Il Consiglio approva e delega alla selezione del migliore operatore ed alla relativa spesa il funzionario del Dipartimento amministrazione.

- Il Consigliere Saveria Mobrìci, porta a conoscenza che è in distribuzione il numero 3 della rivista Foro Romano e in fase di stampa avanzata il numero 2 di Temi Romana. Considerato che la sessione straordinaria del XXXIV Congresso Nazionale Forense si terrà prossimamente a Roma nelle giornate del 23 e 24 luglio, presso l'Hotel Ergife, considerato che l'Ordine di Roma è l'istituzione ospitante l'evento, propone che si provveda alla distribuzione ai congressisti di ambedue le riviste in modo da cogliere l'occasione della presenza di colleghi provenienti da tutta Italia, per ottenere una distribuzione capillare delle nostre riviste sull'intero territorio nazionale con un sicuro riscontro per l'immagine dell'Ordine stesso.

Il Consigliere Saveria Mobrìci chiede quindi di attivarsi presso l'ente organizzatore per la predisposizione di uno spazio idoneo alla consegna delle riviste che si attuerà per mezzo della Società che cura i servizi per il Centro Studi dell'Ordine.

Il Presidente precisa che questo anno non è stato acquistato lo stand sia perché interverranno al massimo 750 persone e sia per il fatto che il Congresso straordinario durerà poco più di una giornata.

Il Consiglio delibera di consentire la consegna delle riviste a cura e spese dell'editore e, comunque, senza oneri per l'Ordine.

- Il Consigliere Cerè propone al Consiglio la possibilità che sia consegnata ai colleghi che parteciperanno al prossimo Congresso Nazionale Forense di Roma una copia del volume *"I giovani Avvocati al tempo del covid"* realizzato nell'ambito delle attività svolte dalla Commissione Lab-Giovani accesso alla Professione con testi di (omissis), alle condizioni economiche in uso con la casa editrice (omissis) che prevede l'applicazione di uno sconto del 30% sul prezzo di copertina. Considerato che si tratta dell'unica guida realizzata in Italia da un Ordine Forense dove si sono raccolti, in forma sintetica e semplificata, una parte dei protocolli e delle comunicazioni effettuate dagli Organi Istituzionali, selezionati per le aree ritenute di maggiore interesse per i giovani Avvocati, il Consigliere Cerè ritiene che si tratta di una occasione per confermare il prestigio dell'Ordine forense Capitolino tra i colleghi provenienti da tutta Italia. Chiede pertanto al Consiglio l'approvazione di tale iniziativa e la relativa spesa.

Il Presidente evidenzia che, pure apprezzando l'iniziativa ed il lavoro, la distribuzione potrebbe rivelarsi inutile laddove le misure emergenziali cessassero – come auspicato – alla fine del corrente mese di luglio.

Il Consiglio delibera che, coerentemente con la decisione precedente, la distribuzione potrà essere eseguita a cura e spese dell'editore, senza oneri per l'Ordine.

STRUTTURA DEONTOLOGICA

- **Pratica n. (omissis) -Avv. (omissis)**

- L'Avvocato (omissis) ha avanzato richiesta di parere.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Dichiara

la stessa irricevibile atteso il mancato rispetto dell'astrattezza della richiesta.

- **Pratica n. (omissis) -Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in essere da iscritto all'Albo degli Avvocati.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di

manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

- Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di conoscere “*se deve ritenersi una condotta deontologicamente rilevante depositare un ricorso in materia di mediazione obbligatoria ancor prima di aver effettuato il primo incontro di mediazione*”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

La tematica oggetto di richiesta risulta estranea all'ambito deontologico, essendo attinente solo al profilo processuale, atteso che in particolare la circostanza che oggetto del ricorso sia una materia sottoposta al previo tentativo obbligatorio di mediazione civile non può che rilevare esclusivamente in ordine all'eventuale improcedibilità o meno del giudizio stesso.

Ritiene

la richiesta inammissibile perché estranea al profilo della deontologia forense.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in essere da iscritto all'Albo degli Avvocati.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in essere da iscritto all'Albo degli Avvocati.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) con richiesta di parere deontologico, seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in essere da iscritto all'Albo degli Avvocati.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con comunicazione pec del 13 maggio 2021, ha chiesto un parere deontologico in merito alla seguente questione: l'Avv. (omissis) intende intervenire personalmente quale creditore in una procedura esecutiva immobiliare, con un titolo esecutivo (sentenza emessa dal Tribunale di Roma), in virtù del quale è creditore dei signori S. e P.

Gli stessi S. e P., in virtù del medesimo titolo, sono intervenuti quali creditori nella medesima procedura esecutiva, nella quale l'Avv. (omissis) assiste quali debitori esecutati i signori S. e S.

L'Avv. (omissis) precisa che il proprio intervento sarebbe rivolto nei confronti dei creditori intervenuti, signori S. e P, suoi debitori oltre che controparti, in relazione all'attività prestata nell'interesse dei debitori esecutati.

L'Avv. (omissis) chiede se il suo intervento come creditore possa generare incompatibilità, se è tenuto, preventivamente, a rinunciare al mandato nei confronti dei debitori esecutati S. e S., oppure se può procedere senza che ciò pregiudichi la posizione dei debitori esecutati, suoi clienti.

L'Avv. (omissis) ha sollecitato il rilascio del parere con successive pec dell'8 giugno e del 15 giugno, chiedendo di conoscere le "Linee guida del Consiglio" sul comportamento da assumere entro l'udienza designata del 18 giugno 2021.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici

osserva

che la struttura deontologica non è deputata a fornire indicazioni comportamentali afferenti al mandato in essere tra il Cliente o l'Assistito e l'Avvocato, da quest'ultimo eseguito, né è tenuto a rilasciare pareri preventivi in ordine al compimento o meno di determinate condotte che potrebbero essere oggetto, in futuro, di eventuali illeciti deontologici.

In questa sede, si possono semplicemente richiamare i principi generali di cui agli artt. 9 Codice Deontologico (doveri di probità, decoro ed indipendenza), 24 Codice Deontologico (conflitto di interessi) e 32 Codice Deontologico (rinuncia al mandato), alla cui lettura si rinvia integralmente, secondo i quali l'Avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza e, nello specifico, difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche

correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (art. 24 secondo comma Codice Deontologico), nonché esercitare il diritto di rinunciare al mandato “*con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita*” (art. 32 primo comma Codice Deontologico).

Alla luce di quanto sopra esposto,

ritiene

che l’istante, facendo riferimento ai principi normativi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) formulava richiesta di parere deontologico, con la quale, la stessa, spiegava richiesta affinché la struttura degli studi deontologici si pronunciasse circa una potenziale e non attuale situazione incompatibilità ex art. 68 CDF.

Nello specifico, la Collega chiedeva parere in merito alla possibilità per l’Avvocato di assistere uno dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, dopo che lo stesso professionista avesse assistito ambo le parti nella fase “stragiudiziale”, volta a trovare una composizione congiunta ed in presenza di espressa autorizzazione rilasciata dall’ex cliente, divenuto successivamente controparte con l’intervento di un proprio Avvocato di fiducia.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Occorre preliminarmente rilevare che, in tema di conflitto d’interessi, l’art. 24 del codice deontologico dispone il principio generale secondo il quale “*L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non professionale*”.

La *ratio* della norma in questione mira, evidentemente, ad escludere, o quanto meno limitare, condotte che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato il quale è tenuto a svolgere il mandato professionale in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo.

Per la portata del suddetto articolo affinché si verifichi l’illecito, è sufficiente il conflitto d’interesse sia anche solo potenziale. Sulla “potenzialità” del conflitto d’interesse si è espresso, con diverse decisioni, il Consiglio Nazionale Forense, secondo il quale: “*L’avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita, e, comunque, ingeneri nei terzi il sospetto che la sua condotta non sia improntata ai canoni di una assoluta correttezza, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante...*” (CNF sentenza n. 157/95; CNF sentenza n. 152/95).

Il conflitto d’interessi, potenziale o meno, trova la sua concretizzazione nel contenuto dell’art. 68 del codice deontologico forense, secondo il quale: “*1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito*”.

Anche per quanto attiene la disposizione in esame, la *ratio* è pacificamente individuata nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, garantendo l’autonomia e l’indipendenza della figura dell’Avvocato.

Per usare le parole del Consiglio Nazionale Forense: “*La ratio dell’art. 68, co. 1, nCDF (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio*

successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto”. (CNF sentenza n. 180/2017).

In tema, poi, di divieto di assistenza di un solo coniuge dopo aver, comunque, esercitato la propria attività professionale nei confronti di entrambi, il Consiglio Nazionale Forense, con la sua consolidata giurisprudenza, conferma il divieto “...*al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio*”. (CNF sentenza n. 191/2020; in senso conforme anche CDD Bologna decisione 04/2019, CNF sentenza n. 195/2019, CNF sentenza n. 19/2016, CNF sentenza n. 10/2016, CNF sentenza n. 63/2014, CNF sentenza n. 35/2013, CNF sentenza n. 137/2013, CNF sentenza n. 149/2012).

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) potrà trovare ampia e soddisfacente risposta nei principi e nei riferimenti normativi sopra esposti, nonché alle relative interpretazioni giurisprudenziali.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 20 aprile 2021 con protocollo n. (omissis), con la quale la stessa chiedeva che la struttura degli studi deontologici dichiarasse l'assenza di incompatibilità tra l'esercizio dell'attività forense e l'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici linguistici presso il Tribunale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

L'art. 6 del Codice Deontologico Forense “Dovere di evitare incompatibilità” recita espressamente che “1. *L'Avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo. 2. L'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*”.

La richiamata disposizione del Codice Deontologico Forense non può, evidentemente, essere correttamente valutata senza prendere in considerazione quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento professionale (L. n. 247/2012) e senza determinare la portata che la stessa attribuisce alle disposizioni disciplinari.

La “nuova” Legge professionale, pertanto, attribuisce un preciso ed espresso valore alle norme deontologiche, come chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 4, secondo il quale: “*l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche*” ed ancora all'art. 3, comma 3: “*l'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF [...]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile*”.

Appare pertanto evidente che le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore vincolante molto più ampio rispetto al passato.

La “nuova” Legge Professionale, rispettivamente agli artt. 18 (“incompatibilità”) e 19 (“eccezioni alle norme sulla incompatibilità”) introduce nuove ipotesi rispetto alla precedente disciplina, confermando l’avvertita esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento del mandato professionale sul presupposto, tuttavia, che ai fini della incompatibilità non rileva, in particolare, la natura, subordinata ovvero autonoma, del rapporto che può legare il professionista ad un soggetto in favore del quale questi svolga la prestazione quanto, piuttosto, la relativa stabilità e la remunerazione in misura predeterminata e periodica.

Il contenuto del suddetto art.18, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, dispone espressamente, con il rigore del *numerus clausus*, le relative eccezioni ottenendo il risultato di non prestarsi ad interpretazioni analogicamente estensive (CNF Parere n. 94/2013).

Il “numero chiuso” delle incompatibilità è stato più volte messo in discussione proprio in forza della tassatività dei contegni che il Legislatore ha considerato contrari con lo svolgimento della professione forense; a dirimere ogni possibile dubbio in materia, dapprima il CNF con Sentenza n. 204/2015 e poi le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15208/2016, hanno sancito che: *“in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino”*.

Un ulteriore elemento idoneo a valutare l’incompatibilità, o meno, dell’ulteriore “posizione lavorativa” dell’Avvocato, anche alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 247/2012, è che non sia rilevante, al fine della valutazione, la natura del “committente”, ma sia necessario valutare attentamente la natura della prestazione stessa (CNF Parere n. 110/2013).

In questo senso il CNF che con il suo parere n. 110/2013, aggiunge che: *“non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente, con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12. In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle tipiche dell’avvocato”*.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l’Avv. (omissis) dovrà adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, nonché alla relativa interpretazione giurisprudenziale.

- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di Avvocato sia compatibile con quella di socio di minoranza di una s.r.l. senza alcun potere individuale di gestione.

Il Consiglio

Udita la Relazione del Consigliere Avv. Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art. 6 del CDF che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n. 247/2012: 1 comma 2, lett. b), 2 comma 1, nonché 3 comma 1, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità.

In particolare, l'attività professionale è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui.... c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari... d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato".

L'elencazione contenuta nell'art. 18 deve essere considerata in senso tassativo, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Dai suddetti principi si ricava pertanto, come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l'avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa. A tale riguardo si esplicita come il CNF ha ribadito che non è la rappresentanza della società a generare l'incompatibilità né è rilevante, sempre a tali fini, l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. Il criterio fondamentale, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituito invece dalla attività gestoria (CNF 21 giugno 2017, n. 45).

Inoltre, si sottolinea che l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n. 47 del 26 aprile 2016. Qualora tali requisiti vengano meno, è comminata, dal comma 4 del citato art. 21, la cancellazione dall'Albo.

In coerenza con quanto sopra rappresentato sarà cura dell'istante verificare, di volta in volta, se le funzioni esercitate nella s.r.l. prevedano anche lo svolgimento di poteri gestionali e/o impediscano il realizzarsi dei requisiti di cui al suddetto regolamento n. 47/2016.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla legittimità, con particolare riferimento all'art.17 Codice Deontologico Forense, dell'utilizzo di un dominio non direttamente collegabile ai nominativi dei professionisti, trattandosi della realizzazione di un sito web finalizzato a pubblicizzare l'attività dello studio legale proprio e di una Collega (Avvocato stabilito, anch'essa con studio in Roma), denominato (omissis) privo quindi, nella sua denominazione, dei cognomi dei due Avvocati (poiché, essendo albanesi, risulterebbero di difficile memorizzazione per la clientela italiana) che però verrebbero indicati all'interno del sito,

unitamente alla sede legale dello stesso, il tutto previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Cerè,

Osserva

La richiesta di parere ha ad oggetto la tematica, ampiamente dibattuta nel recente passato e relativa non tanto all'art.17 quanto all'art. 35 CDF, della c.d. riconducibilità dei siti web degli studi legali ai singoli professionisti titolari degli studi medesimi.

Tale riconducibilità risultava sicuramente necessaria sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 35 CDF che, al comma 9, recitava testualmente: *“L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”*. Per completezza informativa si ricorda anche il testo del comma 10 previgente nel quale era previsto che: *“L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”*.

Da segnalare che i richiamati commi 9 e 10 dell'art.35 sono stati, però, soppressi con delibera del CNF del 22 Gennaio 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n.102) con la quale è stato anche inserito, al comma 1, l'inciso: *“quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse”*; ciò al fine di rendere sempre applicabili, in sede di informazioni sulla propria attività professionale, a prescindere dallo strumento di diffusione utilizzato, *“i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”*, sanciti dal medesimo comma 1 dell'art. 35 CDF.

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la diretta riconducibilità del dominio al titolare dello studio legale non costituisca più di per sé un obbligo tassativo, fermo restando però il doveroso ed assoluto rispetto, in tema di informazione sull'attività professionale, di tutti gli altri dettami contenuti negli artt. 17, 35 e 37 CDF nella versione attualmente in vigore, tra i quali in particolare si ritiene opportuno ricordare, per la sua portata generale, il comma 9 dell'art.35 secondo il quale: *“Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni ed ai principi sopra citati e nel valutarne l'eventuale applicabilità ai casi concreti in base alle peculiarità delle specifiche fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se sia compatibile o meno con l'esercizio della professione forense, il ruolo di Gestore dei Trasporti, previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dal Decreto Dirigenziale n. 211/2011, in qualità di: collaboratore dell'impresa familiare, amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private, nonché per ogni altro tipo di ente. Chiede altresì se possa esercitare, sempre come Gestore dei Trasporti, in forza di contratto di collaborazione e di contratto di lavoro subordinato.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

L'art. 6 del Codice Deontologico Forense rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, testualmente recita: *“L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza alla*

iscrizione all'Albo. L'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n. 247/2012: 1 comma 2, lett. b); 2 comma 1; 3 comma 1, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità. In particolare, l'attività professionale è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato”.

L'elencazione contenuta nell'art. 18 deve essere considerata in senso tassativo, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Dai suddetti principi si ricava pertanto, come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l'avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa. A tale riguardo si esplicita come il CNF ha ribadito che non è la rappresentanza della società a generare l'incompatibilità, né è rilevante, sempre a tali fini, l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. La linea di demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria (CNF 21 giugno 2017, n. 45).

In coerenza con quanto sopra rappresentato sarà cura dell'istante verificare, di volta in volta, se le funzioni esercitate prevedano anche lo svolgimento di poteri gestionali, tenendo conto delle fonti normative richiamate dall'istante, che attribuiscono al Gestore dei Trasporti rilevanti competenze in materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa, idonee potenzialmente ad impattare con le suddette specifiche incompatibilità di cui all'art 18 della legge professionale.

L'art. 18 prevede anche alcune deroghe alla incompatibilità, ovvero: la medesima non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Relativamente a tali deroghe alla incompatibilità richiamate nella fattispecie descritta dall'istante, per quanto concerne il coadiutore familiare, si ricorda un parere del CNF (20 febbraio 2013, n. 20) che ha escluso “... sulla base della nitida definizione data dall'art.230 bis c.c. all'istituto, la concorrenza di alcuna forma di responsabilità in capo al familiare collaboratore”; con ciò dovendosi escludere una sua compartecipazione all'attività di gestione.

Per quanto concerne l'altra deroga relativa a società a capitale interamente pubblico, si precisa, come stabilito dal CNF (parere n. 13 del 25 giugno 2020), che l'art. 18 “esclude la sussistenza dell'incompatibilità con l'esercizio della professione forense per il solo caso di nomina ad amministratore della società a capitale interamente pubblico”. Nel caso di specie non si evince se l'attività si svolga o meno presso società a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Quanto alla richiesta concernente la compatibilità con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), si rappresenta come il medesimo è regolamentato dall'art. 409 c.p.c. numero 3) che individua come oggetto di tale contratto: “...” rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle

modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

L'art. 2 comma 6 della legge professionale riserva agli Avvocati l'attività di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato. Inoltre, consente la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, solo nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale viene prestata. In tale ipotesi però la legge professionale vieta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Infatti, l'art. 18 della suddetta legge professionale prevede l'incompatibilità dell'iscrizione all'Albo (e quindi ne impedisce anche la permanenza) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.

Ai fini della individuazione di tale "qualsiasi altra attività di lavoro autonomo" incompatibile, occorre precisare che, caratteristica tipica dei collaboratori coordinati e continuativi, è di espletare la propria prestazione in autonomia, senza vincoli di subordinazione, nell'ambito di un rapporto continuativo con il proprio datore di lavoro e da quest'ultimo coordinato. Quindi autonomia e continuità del rapporto di lavoro sono i due elementi essenziali della fattispecie contrattuale in oggetto cui si deve aggiungere il coordinamento del datore di lavoro che però non altera il connotato tecnicamente autonomo dei suddetti rapporti di collaborazione in quanto ai sensi dell'art 409 c.p.c. citato il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Si rileva altresì come l'art. 21, comma 1, della legge professionale, richiede la sussistenza di un esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, comminando, al comma 4, la cancellazione qualora tali requisiti vengano meno.

In relazione a tale disposizione, si evidenzia come la continuità richiesta per i rapporti di collaborazione dal citato art. 409 c.p.c. numero 3), si ponga in contraddizione con la suddetta continuità richiesta anche dalla legge professionale, rendendo impossibile conciliare l'attività di avvocato con il contratto di collaborazione in oggetto.

Tra l'altro, come sottolineato in premessa, l'art. 4 del Regolamento citato prevede che il Gestore dei Trasporti debba dirigere effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa ed aver un vero legame con l'impresa. Tali connotazioni oltre a porsi in contrasto con il suddetto art. 21, violerebbero anche i principi di autonomia e di indipendenza dell'avvocato.

Quanto alla attività concernente il lavoro subordinato con qualifica di impiegato del CCNL trasporti e spedizioni merci, si ribadisce come l'art. 2 comma 6 della legge professionale riserva agli Avvocati l'attività di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato. Inoltre, consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale solo nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale viene prestata. In tale ipotesi però la legge professionale vieta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati. Infatti, l'art.18, prevede l'incompatibilità dell'iscrizione all'Albo (e quindi ne impedisce anche la permanenza) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Infine, l'attività di lavoro subordinato violerebbe anche l'art. 21 oltre i suddetti principi di autonomia e di indipendenza.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), ha chiesto al Consiglio di esprimere un parere deontologico "urgente", in merito alla possibilità di assistere la madre di un minore che, in sede di ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore ex artt. 316 e 317 bis c.c., era assistita da altro collega e che ora le chiede di avere tutela nei confronti di un soggetto diverso dal padre del minore, assistito dall'Avv. (omissis) nel ricorso sopra indicato.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Cerè,

osserva

Secondo la ratio dell'art. 24 CDF, alla cui lettura si rinvia integralmente e che disciplina il conflitto di interessi, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Suprema Corte, convergono verso una interpretazione estremamente rigorosa circa il dovere di evitare l'assunzione di posizioni conflittuali nell'espletamento del mandato: il C.N.F. (sentenze n. 171/2019, n. 101/2018, n. 38/2018, n. 186/2017, n. 265/2016), nell'individuare la natura giuridica dell'illecito disciplinare in materia di conflitto di interessi, fa riferimento alle categorie del diritto penale, affermando che l'illecito disciplinare *“è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”*.

La Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 2282/2011), ha affermato che la disposizione in esame mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'avvocato e, di conseguenza, affinché si verifichi l'evento, è sufficiente che, potenzialmente, l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte; con la recente sentenza del 12 marzo 2021 n. 7030, sempre a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie non vada riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito (come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa), potendo essere il conflitto anche solo potenziale.

Nella vicenda in esame, così come prospettata dalla Collega, le posizioni dei clienti appaiono totalmente indipendenti tra loro; l'esistenza di stretti rapporti familiari devono, tuttavia, indurre il professionista ad assumere un atteggiamento prudente e valutare eventuali ragioni di opportunità nell'assumere o mantenere incarichi professionali.

Sarà esclusivo onere del Professionista assumere il nuovo mandato nel pieno rispetto di quanto enunciato nel sopra citato articolo in merito al conflitto di interessi

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.9) pareri su note di onorari.
(omissis)